

All. deliberazione G.C. n. 43 del 03/09/2015. Si compone di n. 5 pagine.

Convenzione tra i Comuni di Ula Tirso e Fordongianus per l'utilizzo

congiunto di risorse umane relativamente all'Ufficio Tecnico ai sensi

dell'art. 14 del CCNL 2004

L'anno **DUEMILA QUINDICI**, addì _____ del mese di _____, alle

ore __, __ presso la sede del Comune di Ula Tirso, sita in Piazza Italia n. 1

– 09080 Ula Tirso; ~~~~~

TRA

1) Il **Comune di ULA TIRSO (OR)** rappresentato dal Responsabile del

Servizio Finanziario – Personale, rag. Franco Vellio Melas (decreto

del Sindaco n. 12/2015) elettivamente domiciliato presso la Sede

municipale del medesimo Comune (P.Iva – C.F. 00070510953), in

seguito denominato anche come Comune "**Capoconvenzione**";

2) Il **Comune di FORDONGIANUS (OR)**, rappresentato dal Responsabile

del Servizio Finanziario – Personale, **rag. Angelo Mura** (giusto decre-

to del Sindaco n. del _____), elettivamente domiciliato presso la Sede

municipale del medesimo Comune– P.Iva - C.F. 00541880951);~~~~~

PREMESSO

• che, l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 pre-

vede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso del personale

interessato, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente

CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di la-

vorò d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appar-

tenenza;

• il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle

convenzioni;

All. deliberazione G.C. n. 43 del 03/09/2015. Si compone di n. 5 pagine.

• - le suddette Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Fordongianus, di risorse umane in forza al Comune di Ula Tirso, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi ed al contenimento della spesa, data la contiguità territoriale e la sussistenza di interessi reciproci a conseguire una sinergica ed economica gestione delle risorse;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale dell'ufficio tecnico del Comune di Ula Tirso presso il Comune di Fordongianus per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

2. La presente convenzione è finalizzata a venire incontro alla richiesta del Comune di Fordongianus di utilizzare per esigenze temporanee personale del Comune di Ula Tirso.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

4. In virtù della presente convenzione, il Comune di Ula Tirso acconsente all'utilizzazione parziale da parte del Comune di Fordongianus di proprio personale per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

ART. 2 – Individuazione del personale e tempo di lavoro in distacco

All. deliberazione G.C. n. 43 del 03/09/2015. Si compone di n. 5 pagine.

Il Comune di Ula Tirso individua il personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Fordongianus nell'Ing. Giuliana Lupino, Dipendente inquadrato nella categoria di Istruttore direttivo cat. D, posizione economica D.1 a tempo indeterminato.

2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di distacco.

3. Il personale individuato al punto 1) opererà presso il Comune di Fordongianus per un massimo di n. 9 ore settimanali.

ART. 3 – Gestione del personale distaccato

1. I Comuni di Ula Tirso e Fordongianus concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze dei suddetti enti.

2. Le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale) saranno concordate dai Responsabili del Personale dei due Comuni.

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito dal Comune di Ula Tirso, titolare del rapporto stesso.

4. Il lavoratore incaricato a tempo parziale potrà essere anche incaricato della responsabilità della posizione organizzativa presso il Comune di Fordongianus, con definizione dei profili economici disciplinata in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 4 e 5 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22.01.2004.

5. La retribuzione di risultato è definita e corrisposta secondo il sistema di valutazione vigente nei singoli Comuni.

All. deliberazione G.C. n. 43 del 03/09/2015. Si compone di n. 5 pagine.

6. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in economia.

ART. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in n. 9 ore settimanali complessive, e si accollano l'onere finanziario relativo proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

a) Comune di Ula Tirso: 75 % pari a n. 27 ore settimanali;

b) Comune di Fordongianus: 25 % pari a n. 9 ore settimanali.

3. La suddetta ripartizione riguarda tutti gli oneri finanziari (trattamento economico e indennità riconosciute congiuntamente dai due Enti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato, con la precisazione che eventuali componenti retributive derivanti da specifiche attribuzioni conferite singolarmente dagli Enti saranno sostenute direttamente dai medesimi.

5. Il Comune di Ula Tirso provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Fordongianus, salvo che per quanto riguarda l'indennità di posizione organizzativa che se prevista, verrà erogata per intero dal Comune di Fordongianus.

6. L'ente utilizzatore provvederà al rimborso della quota di pertinenza

All. deliberazione G.C. n. 43 del 03/09/2015. Si compone di n. 5 pagine.

entro 30 gg. Dalla trasmissione dell'apposito rendiconto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ula Tirso.

ART. 5 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata dal 09/09/2015 al 31/12/2015.

2. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per:

- scioglimento consensuale;

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti;

- richiesta da parte del dipendente.

ART. 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

3. La presente convenzione non è soggetta ad obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il Comune di Ula Tirso _____

Il Comune di Fordongianus _____